

DECRETO-LEGGE
30 dicembre 2009, n. 194
(G.U. n. 302 del 30.12.2009)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

omissis

Art. 5

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (1), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (2), e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (3), e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2010".

4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (1), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (1), e successive modificazioni, le parole: "Entro il termine di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2010".

6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (4), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010".

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (5), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "meccanismi automatici," sono inserite le seguenti: "con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,".

omissis

Art. 8

Proroga di termini in materia ambientale

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 [\(6\)](#), il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 [\(6\)](#), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 [\(6\)](#), le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 [\(7\)](#), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".

omissis

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009

NAPOLITANO

*Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Alfano

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 066924.

(2) Vedasi "la motorizzazione 2007" pag. 2007/357 o "codice della strada" pag. E.225.

(3) Vedasi "la motorizzazione 2009" pag. 2009/089 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2009.02/30.

(4) Vedasi "la motorizzazione 2008" pag. 2008/076 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2007.12/24 o "codice della strada" pag. E.229 o "la patente di guida" pag. 2007.12/7.

(5) Vedasi "la motorizzazione 2009" pag. 2009/001.

(6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 066925.

(7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 065955.

NOTE

Per il settore della circolazione stradale, le proroghe rinviano al:

- 31.3.2010, la precedente disciplina sul noleggio con conducente;

- 1.1.2011, l'entrata in vigore della limitazione di potenza per coloro che conseguiranno la patente da tale data.